XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2836

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PRODANI, CURRÒ, RIZZETTO

Modifica all'articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di revoca delle onorificenze dell'Ordine « Al merito della Repubblica italiana »

Presentata il 21 gennaio 2015

Onorevoli Colleghi! – La legge 3 marzo 1951, n. 178, ha istituito l'Ordine « Al merito della Repubblica italiana », la più importante onorificenza che possa essere assegnata a un cittadino italiano o straniero per ricompensare, ai sensi dello statuto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1952 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 29 novembre 1952, « benemerenze acquistate verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari ».

Il Presidente della Repubblica è capo dell'Ordine, strutturato in un Consiglio composto da un Cancelliere e sedici membri, mentre i gradi onorifici previsti sono cinque: Cavaliere di Gran Croce, Grande Ufficiale, Commendatore, Ufficiale, Cavaliere.

In base all'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1952, per benemerenze di segnalato rilievo « e per ragioni di cortesia internazionale il Presidente della Repubblica può conferire onorificenze all'infuori della proposta e del parere richiesti » dalla legge 3 marzo 1951, n. 178, e in questo caso il decreto di concessione è controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

È questa la ragione per la quale numerosi Capi di Stato stranieri hanno ricevuto l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce, in alcuni casi insigniti anche della XVII LEGISLATURA A.C. 2836

dignità di Gran Cordone, circostanza che eleva ulteriormente l'importanza del conferimento. Questa cortesia diplomatica ha dato vita a una serie di tragici paradossi, visto che hanno ricevuto questa onorificenza, tra gli altri, personaggi del calibro del jugoslavo Josip Broz, *alias* il maresciallo Tito (2 ottobre 1969), il dittatore rumeno Nicolae Ceausescu (21 maggio 1973), il sanguinario *leader* dello Zaire Mobutu Sese Seko (8 maggio 1973) e l'attuale presidente della Siria Bashar al-Assad (marzo 2010).

Mentre nel caso di quest'ultimo è stato possibile ritirare l'onorificenza nei due anni successivi, quando risultò evidente come al-Assad violasse i diritti umani del popolo siriano reprimendo nel sangue le proteste che hanno portato a una vera e propria guerra civile, non è possibile procedere nei confronti dei summenzionati Capi di Stato ormai defunti.

Infatti la normativa vigente – nello specifico gli articoli 8, 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1952, n. 458, nonché gli articoli 21 e 22 dello Statuto dell'Ordine approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1952 – non prevede la revoca postuma dell'onorificenza, circostanza che non consente di intervenire in un secondo momento, quando possono diventare di dominio pubblico gravi comportamenti storici.

Tito, Ceausescu e Mobutu, insigniti addirittura del Gran Cordone, sono stati dittatori sanguinari per i quali sarebbe assurdo riconoscere meriti in campo letterario, artistico, economico o, primo tra i paradossi, per attività « svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari ».

Nicolae Ceausescu ha governato in Romania fino al 1989 quando, a seguito del dissolvimento del socialismo reale nel blocco sovietico, fu deposto e processato con le accuse di crimini contro lo Stato e genocidio.

Mobutu Sese Seko, invece, è stato al potere in Zaire (oggi Congo) dal 1965 al 1997, favorendo il culto della propria persona, la corruzione, l'uso della forza per evitare il cambio di regime e imporre il partito unico. La violazione continua dei diritti umani è valsa a Mobutu la definizione, da parte del *Time Magazine* del 20 ottobre 2011, di « archetipo del dittatore africano ».

Anche nel caso di Tito, l'indegnità per l'onorificenza è evidente viste le incontestabili testimonianze storiche in base alle quali il *leader* jugoslavo è stato il diretto responsabile e mandante della feroce pulizia etnica nei confronti dei nostri connazionali avviata dal 1943 in Venezia Giulia, Istria e Dalmazia.

Con la presente proposta di legge s'intende modificare la normativa vigente, consentendo la revoca postuma dell'onorificenza in modo da procedere rapidamente nei confronti di alcuni personaggi come Tito, Ceausescu e Mobutu, per i quali il mantenimento di questa onorificenza costituisce motivo non di imbarazzo, ma di vergogna.

XVII LEGISLATURA A.C. 2836

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178).

1. All'articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, dopo le parole: « La revoca » sono inserite le seguenti: « , anche postuma in caso di morte dell'insignito, ».

ART. 2.

(Regolamento di attuazione).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica è emanato un regolamento per l'attuazione dell'articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.



17PDI.0060050